

Allegato alla D.G.C. n. ____ del _____



Comune di CARIGNANO

Provincia di Torino

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Anno 2015

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” di cui al d.lgs. 33/2013 (di conseguenza, nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico).

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti “*a consuntivo*”, la quale deve essere trasmessa anch’essa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della suddetta relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua *“nei sindaci e negli altri organi di vertice delle amministrazioni”*... *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo: ciò crea un presupposto per l'emersione di criticità istituzionali allorquando il Consiglio Comunale sarà chiamato ad operare in esecuzione al Piano approvato dal Sindaco, giacché l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale, come si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL 267/2000, il quale conferisce ad esso competenza esclusiva in materia di *“partecipazione dell'ente locale a società di capitali”*.

Per ovviare a tale discrasia ed osservare *“alla lettera”* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno allora essere assunte *“su proposta”* proprio del Sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

- (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore (la norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo e, in ogni caso, la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni);
- (co. 565) nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, recante il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza (tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica);
- (co. 566) entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali;
- (co. 567) per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale;

- (co. 568-bis) le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente;
- nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte (l'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP, ma non all'IVA, eventualmente dovuta, mentre le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa);
- se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta, mentre le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
- nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
- l'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni;
- in caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“constituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell’ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Carignano partecipa al capitale della seguente società:

1. SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA, quota 0,00017 %;

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano e non riguardano soggetti quotati sui mercati regolamentati.

2. Partecipazioni indirette

Il Comune, attraverso la società indicata al presente punto1, partecipa indirettamente alle società indicate nel prospetto seguente:

COMUNE DI CARIGNANO (TO)		PARTECIPAZIONI INDIRETTE DI PRIMO LIVELLO DELL'ENTE		
DENOMINAZIONE	Codice Fiscale	Quota di partecipazione diretta %	Quota di partecipazione indiretta %	Denominazione società indiretta
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	0793754001601	0,00017		
RISORSE IDRICHE SPA	0608772001401		0,00016	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA
AIDA AMBIENTE SRL	0990986001801		0,00009	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA
SCA SRL	09244190014		0,00009	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA
ACQUE POTABILI SPA	00489140012		0,00005	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA

L'Amministrazione Comunale chiederà alla Società, attraverso la quale possiede la partecipazione, di voler formulare una proposta di razionalizzazione, che rispetti i 5 “criteri e oneri” di cui al CAP. I, “1. Premessa”, del presente piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. SMAT S.p.A.

Il Comune di Carignano partecipa al capitale della Società SMAT spa nella misura dello 0,00017 %.

La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dall'art.4 lettera f) della Legge 5/01/1994 n.36.

Il Comune con Deliberazione di C.C. n.46 del 29/6/2000 ha:

- individuato nella Società Metropolitana Acque Torino spa il soggetto gestore a cui associarsi per la gestione del servizio idrico integrato;
- approvato lo stato e la convenzione stipulata tra i soci fondatori di SMAT spa in data 17/02/2000 per atto Notaio Mazzola di Torino – Raccolta n.26369, nonché il regolamento per il servizio idrico integrato ed i suoi allegati;
- sottoscritto n.9 azioni della Società SMAT spa al valore nominale di £ 125.000 per complessivi £ 1.125.000.

Il capitale della Società è interamente pubblico.

La Società SMAT spa in quanto affidataria “in house” del servizio idrico integrato, rispetta i vincoli normativi relativi ai compensi, al numero degli amministratori ed alla rappresentanza tra generi.

Il servizio idrico rientra nell’ambito dei servizi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e, pertanto, viene mantenuta la quota di partecipazione nella Società SMAT spa.

Si riportano a seguire gli articoli significativi dello Statuto della Società.

**DALLO STATUTO SOCIALE DELLA
" SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.":**

“TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto, durata, domicilio dei Soci.

ART. 1 – Denominazione.

E' costituita la società per azioni denominata:

"Società Metropolitana Acque Torino S.p.A." o in alternativa "SMA Torino S.p.A." ovvero "SMAT S.p.A."

La denominazione potrà inoltre essere scritta e rappresentata mediante l’utilizzo di marchio o logo, anche grafico e/o stilizzato, appositamente costituito.

ART. 2 – Sede.

2.1. La società ha sede in Torino all’indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’art.111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.” (*Sede legale: Corso XI Febbraio n. 14 – 10152 Torino*).

2.2. La sede legale può essere trasferita in Comune diverso con deliberazione assembleare.

ART. 3 – Oggetto.

3.1. La società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 lett. f) legge 5.1.1994 n. 36.

3.2. La società può eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, attinente o connessa alle attività di cui al punto 1., compresi lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

3.3. La società può compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, ponendo in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie.

3.4. La società può assumere partecipazioni od interessenze in altre società o imprese, italiane e straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare; può prestare garanzie reali e/o personali anche a favore di enti e società controllate o collegate.

ART. 4 – Durata.

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea straordinaria dei Soci.

L’eventuale proroga non costituisce causa di recesso per i Soci.”.